



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Lesegno è dotato di Regolamento Edilizio comunale conforme alla D.C.R. 29/7/1999, n. 548-9691, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m.i. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09.09.2005 e successivamente modificato con le Deliberazioni CC n. n. 18 del 04.09.2006, n. 34 del 30.11.2009 e n. 7 del 17.04.2014;

- l'art. 4, comma 1 sexies, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m.i. prevede che:

“Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 28/8/1997, n. 281, o intese ai sensi dell'art. 8 della Legge 5/6/2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'art. 2 della Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni”;

- con l'Intesa sancita il 20/10/2016 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Comuni è stato adottato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

- con D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856, pubblicata sul supplemento n. 2 al B.U.R. n. 1 del 4/1/2018, la Regione in recepimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e i Comuni sancita il 20/10/2016 ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale, stabilendo che, ai sensi dell'art. 2 di detta Intesa:

- i comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. secondo la procedura di cui all'art. 3, L.R. 8/7/1999, n. 19;

- con D.C.R. 21 giugno 2018, n. 289-25906, pubblicata sul B.U.R. n. 26 S. 1 del 28 giugno 2018 la Regione ha approvato la “proroga dei termini per l'adeguamento comunale alla deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247-45856” previsto al primo sotto punto del punto 3) del dispositivo della suddetta deliberazione, di ulteriori centocinquanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto dalla stessa deliberazione del Consiglio regionale;

- il recepimento delle definizioni uniformi da parte dei comuni non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data dell'intesa (20/10/2016), pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali di cui all'art. 12, comma 5, L.R. 8/7/1999, n. 19;

- il mancato adeguamento da parte dei comuni al regolamento edilizio tipo regionale, nel termine previsto, comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e delle disposizioni regolamentari generali in materia edilizia contenute nella parte prima,

rispettivamente capo I e capo II, del regolamento edilizio tipo regionale, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;

- i comuni, nel definire le disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, recepiscono lo schema di regolamento contenuto nella seconda parte del regolamento edilizio tipo regionale, fatta salva la facoltà comunale di individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata.

Visti:

- la L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo);

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

- l'art. 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m.i., che disciplina il regolamento edilizio tipo e i regolamenti edilizi comunali;

- la D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856, pubblicata sul supplemento n. 2 al B.U.R. n. 1 del 4/1/2018 "Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'art. 4, comma 1 sexies, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale" che prevede che i comuni provvedano ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.;

- la D.C.R. 21 giugno 2018, n. 289-25906, pubblicata sul B.U.R. n. 26 S. 1 del 28 giugno 2018 "Proroga dei termini per l'adeguamento comunale alla deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n.247-45856 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R.380/2001 e approvazione del nuovo Regolamento edilizio tipo regionale)";

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico ex art. 49, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai dieci Consiglieri presenti e votanti,

#### D E L I B E R A

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m.i. (quale adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856), il nuovo Regolamento Edilizio comunale allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante (allegato A);

3). Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- Prima Parte "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia" suddivisa in due Capi:

Capo I "Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi";

Capo II " Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia";

- Parte Seconda " Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia";

4) Di prendere atto del Capo II della Parte Prima del modello regionale e della relativa ricognizione, ai fini dell'adeguamento predetto;

5) Di dare atto che il nuovo Regolamento Edilizio comunale contiene altresì la disposizione transitoria di cui all'art. 137 del modello regionale, di seguito riportata:

“Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento

1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, L.R. 8/7/1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.

2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.”;

6) Di dare atto che le disposizioni organizzative e funzionali recate dagli articoli della Parte Seconda del nuovo Regolamento Edilizio comunale potranno essere integrate e dettagliate con successivi provvedimenti comunali;

7) Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio comunale è conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856;

8) Di dare atto che, ad ogni buon fine, nell'allegato B) alla presente deliberazione sono riportate le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi vigenti (estratto: Titolo III – Parametri ed indici edilizi ed urbanistici) del Regolamento Edilizio comunale conforme alla D.C.R. 29/7/1999, n. 548-9691, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19;

9) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.R. n. 6 del 27/06/2018;

10) Di dare atto che ai sensi degli artt. 4 e 5, Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è la Geom. Rosso Ada, al quale si dà mandato per i successivi adempimenti.

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole resa in forma palese,

#### D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i..

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente  
Firmato Digitalmente  
F.to DOTTA EDOARDO

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
F.to Luciano Dott.ssa Patrizia

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.  
LESEGNO, li 12/11/2018

Il Segretario Comunale  
Luciano Dott.ssa Patrizia